

PREMESSA

Il modello di regolamento proposto, relativo all'applicazione della Tariffa puntuale avente natura corrispettiva, è stato elaborato nell'ambito del Comitato Guida previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR 1159 del 02.08.2017 tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI-ER, a partire dalle esperienze già in atto nel territorio regionale.

L'obiettivo di questo primo documento è quello di omogeneizzare le attuali esperienze fornendo contestualmente uno strumento di immediata applicazione per i Comuni che nei prossimi mesi intendono implementare sistemi di tariffazione puntuale. In Appendice A sono descritti e schematizzati i principali aspetti che caratterizzano i modelli tariffari attualmente adottati (o di prossima adozione) nel territorio regionale.

Preme sottolineare che il presente modello di regolamento, in continuità con alcune metodologie di applicazione attualmente in uso, basate in particolar modo sui criteri indicati nel D.P.R. 158/99, contiene elementi che non consentono di ricondurre l'intero ammontare della tariffa pagata dal singolo utente all'effettivo controvalore del servizio reso. Va inoltre evidenziato che in alcuni dei modelli in uso permane una quota di tariffa connessa alla superficie degli immobili e ai coefficienti presuntivi di potenziale produzione dei rifiuti.

Un regolamento, la cui metodologia applicativa esuli da determinazioni sulla base delle superfici degli immobili e dai coefficienti presuntivi, deve necessariamente prevedere approfondite fasi di simulazioni tariffarie al fine di evitare impreviste e significative variazioni tariffarie per le diverse tipologie di utenza. Attente analisi sono inoltre necessarie al fine di assicurare la copertura totale dei costi del servizio in un modello tariffario del tutto innovativo.

Per tali motivazioni il Comitato Guida ha elaborato un primo modello di regolamento in continuità con le esperienze finora realizzate rappresentando il punto di partenza di un percorso che nei prossimi mesi vedrà impegnato il Comitato Guida nell'elaborazione di una nuova metodologia che possa consentire il superamento degli elementi presuntivi.

Nell'evoluzione di questa proposta di regolamento, si dovranno tenere in considerazione i prevedibili sviluppi dell'attività che si accinge a svolgere l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), autorità nazionale cui la recente legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito specifiche funzioni relative al sistema di regolazione dei rifiuti urbani e assimilati. Ci si riferisce in particolare alla lettera f) del comma 527 dell'articolo 1 relativo alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Si riportano di seguito alcune note di accompagnamento al Regolamento Tipo.

NOTE di accompagnamento al TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

La classificazione dell'utenza non domestica di norma è basata sulle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Rimane ferma la facoltà di utilizzare una diversa classificazione delle utenze non domestiche o di articolare le categorie previste dal metodo normalizzato in sottocategorie riportandole in Allegato 1 al Regolamento.

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TITOLO II – RIDUZIONI

Il Titolo II del Regolamento tipo è interamente dedicato alle riduzioni tariffarie applicabili. Ogni articolo è dedicato ad un solo tipo di riduzione distinguendo, ove coerente con la tipologia di riduzione considerata, tra utenze domestiche e non domestiche.

A partire dall'analisi della normativa vigente, vengono riportate le riduzioni previste dalla norma e alcune tra le possibili riduzioni che si potrebbero applicare in quanto coerenti con i contesti in cui sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto. Come indicato nel Regolamento (cfr. art. 37 comma 3), si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dal comma 660 della L. 147/2013, la copertura economica di eventuali riduzioni ed esenzioni applicate per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Il Regolamento Tipo non disciplina in genere la quantificazione dell'agevolazione, fatti salvi i casi relativi alla donazione delle eccedenze alimentari e non alimentari (cfr. rispettivamente artt. 28 e 29) nei quali vengono utilizzati i criteri per la quantificazione delle riduzioni elaborati da ATERSIR ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della L.R. 16/2015 in collaborazione con ANCI-ER e Regione-ER e comunicati a tutti i Comuni della Regione con nota ANCI del 9 luglio 2015.

Riduzioni previste da norma:

Le riduzioni di cui agli artt. 17, 18 e 19 e 24 sono previste dalla normativa di seguito riportata. In particolare:

- la riduzione di cui all'**art. 16** per l'avvio autonomo a riciclo da parte delle utenze non domestiche è prevista dall'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 in quanto rifiuti di fatto non conferiti al servizio pubblico i cui costi sono stati computati in tariffa.
- le riduzioni di cui agli **artt. 17 e 18**, prevista nell'ambito della disciplina sulla TARI, si estenda anche alla tariffa puntuale corrispettiva, considerato che sono riferite a situazioni in cui lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato con disagio per gli utenti;
- la riduzione di cui all' **art. 19**, relativa alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discende invece dall'art. 208 comma 19-bis del D.lgs 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015. Si segnala inoltre che la presenza all'interno del regolamento della riduzione in oggetto è condizione necessaria per computare nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata del Comune i rifiuti derivanti dal compostaggio ai sensi della D.G.R. 2218/2016;

- la riduzione di cui all'**art. 24** relativa al conferimento delle frazioni riciclabili presso i Centri di raccolta dotati di strumenti di misurazione discende da quanto previsto dall'art.9 comma 2 del DM 20 aprile 2017;
- nonostante la norma non lo preveda espressamente, dovrebbero essere considerate anche le riduzioni di cui agli **artt. 25 e 26** per i conferimenti rispettivamente presso i Centri di preparazione per il riutilizzo e presso i Centri del riuso per coerenza con la gerarchia europea (e nazionale) sui rifiuti all'interno della quale la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo sono opzioni preferibili al riciclaggio di materia. Tale considerazione risulta ancora più rilevante nei casi in cui i Centri di preparazione per il riutilizzo e/o i Centri del riuso sono realizzati all'interno dei Centri di raccolta;

Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Rif. art. 1 comma 649 della legge 147/2013. "*[...] Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. [...]*"

Articolo 17 – Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Rif. art. 1 comma 656 della legge 147/2013: "*La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente*".

Articolo 18 – Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

Rif. art. 1 comma 657 della legge 147/2013: "*Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita*".

Articolo 19 – Riduzioni per il compostaggio individuale

Rif. art. 208 comma 19-bis del D.lgs 152/2006. "*Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani*".

(comma introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015)

Articolo 24 –Riduzioni per il conferimento dei rifiuti presso i Centri di raccolta

Rif. art.9 comma 2 del DM 20 aprile 2017. "*Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.*"

Riduzioni di sistema coerenti con i contesti in cui sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto:

Le riduzioni prese in considerazione nel Titolo II sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

Riduzioni per pannolini e pannoloni	
Articoli nel Regolamento tipo	<ul style="list-style-type: none">• articolo 33 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario• articolo 34 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica• articolo 35 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)
Rif. normativi	nessuno
Note:	Per evitare un aumento spropositato dei costi della tariffa sostenuti da particolari tipologie di utenze, nei casi previsti dagli art. 33, 34 e 35, in alternativa alla riduzione può essere prevista una franchigia (aggiunta di svuotamenti minimi gratuiti per la frazione residua) oppure un servizio di ritiro dedicato gratuito o a condizioni economiche agevolate rispetto al conferimento della frazione residua.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

Rif. art. 180 comma 1-septies del D.lgs. 152/2006. *“Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni **possono** applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma”*

Note: Per le riduzioni relative al compostaggio di comunità vale quanto già evidenziato per le riduzioni relative al compostaggio domestico individuale (cfr. art. 19). Nei modelli tariffari che prevedono la misurazione e, contestualmente, una specifica tariffa per la raccolta differenziata della frazione organica, la riduzione di cui all'art. 20 può essere applicata attraverso l'azzeramento dei conferimenti minimi obbligatori previsti per tale tipologia di rifiuto.

Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti

Articoli nel Regolamento tipo	<ul style="list-style-type: none">• articolo 26 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso• articolo 27 - Riduzione per punti vendita certificati• articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari• articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari• articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo• articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere• articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale• articolo 36 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi
Rif. normativi	art. 1 comma 659 lettera e-bis) della legge 147/2013. <i>“Il comune con</i>

	<p><i>regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:</i></p> <p><i>e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”</i></p> <p>art.3 comma 3 della LR 16/2015. “ <i>Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).</i>”</p>
--	--

Riduzioni legate ad un uso limitato dei locali soggetti a tariffa	
Articoli nel Regolamento tipo	<ul style="list-style-type: none"> • articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo • articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente • articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
Rif. normativi	<p>art. 1 comma 659 lettere da a) ad e) della legge 147/2013. “ <i>Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:</i></p> <p><i>a) abitazioni con unico occupante;</i></p> <p><i>b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;</i></p> <p><i>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</i></p> <p><i>d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;</i></p> <p><i>e) fabbricati rurali ad uso abitativo;”</i></p>

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 42 – Rimborsi

La Schema di Carta del servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati approvata da ATERSIR ed in vigore dal 1 gennaio 2017 prevede, all'art. 26 che “ *Oltre al corrispettivo dovuto, il gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali*”. Il Regolamento Tipo prevede invece all'art. 42 comma 4, l'aumento di 3 punti percentuali. Tale disallineamento sarà superato con la prossima revisione della Carta dei Servizi.

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'APPENDICE A

Sono riportati in Appendice A i modelli tariffari attualmente in uso nel territorio regionale e conformi rispetto ai criteri previsti dal D.M. 20 Aprile 2017.

Le informazioni sono state strutturate in modo da rendere facilmente confrontabili le informazioni relative a ciascun modello. Si specifica nelle tabelle riportate al paragrafo 1.7 sono indicate le caselle colorate relative ai parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile della tariffa di ciascun modello.